



In data 30 maggio 2017 alle ore 16:00 presso la Sala Riunioni al V piano di Via Valleggio a Como,

La **Delegazione trattante di Parte Pubblica** dell'Università degli studi dell'Insubria, composta dalle seguenti persone:

Rettore

(Prof. Alberto Coen Porisini)

Direttore Generale

(Dott. Gianni Penzo Doria)

e la **Delegazione di Parte Sindacale:**

Per le R.S.U.

Sig. Caputo Mario

ASSENTE

Sig. Crowther Francis

ASSENTE

Dott.ssa Mosconi Sonia

Dott. Gambillara Roberto

Sig. Scandale Salvatore

ASSENTE

Per la CISL Università

Sig. Angelo Vicini

Per la FLC/CGIL

Sig. Giampietro Santinelli

Per la UIL RUA

Sig. Naldi Fabio

Per la USB Pubblico Impiego

Sig. Paolo Barisone





Per la CSA CISAL Università
Dott. Bolognese Fabrizio

Sottoscrivono il presente

ACCORDO SUI SUSSIDI DI ATENEO

PREMESSO CHE

- L'ART. 60 COMMA 5 DEL Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del comparto università del 16.10.2008 stabilisce che "le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti assistenza sanitaria, istituzione di asili nido e (...) sussidi economici;
- L'art. 4, comma 2, lett. M), del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del comparto Università del 16.10.2008 (vigente) prevede che i criteri generali per l'erogazione di interventi socio assistenziali per il Personale siano oggetto di contrattazione collettiva integrativa.

ART. 1

NORME GENERALI

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa i sussidi, per gli interventi assistenziali a favore del personale tecnico amministrativo e delle loro famiglie, nonché del dipendente cessato dal servizio nell'anno di presentazione della richiesta, purché gli eventi e le spese siano relativi all'anno precedente a quello della cessazione, sono erogati previa valutazione da parte di una Commissione nominata con Decreto del Direttore Generale, composta da quattro membri designati dalla R.S.U. fra il personale tecnico-amministrativo.

2. L'erogazione dei sussidi viene effettuata annualmente, entro il semestre successivo all'anno di riferimento.

3. L'Amministrazione ha l'obbligo di disporre verifiche sulle autocertificazioni nel rispetto della vigente normativa;

4. La Commissione provvede a deliberare sulle richieste presentate in relazione alle seguenti fattispecie:

a) decessi;

2



- b) malattie;
 - c) spese sanitarie;
 - d) furti, scippi e rapine;
 - e) servizi di educazione, istruzione e frequenza di centri estivi e invernali;
 - f) servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
 - g) spese per abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici.
5. La concessione dei singoli sussidi viene disposta secondo i criteri specificati nei successivi articoli.

ART. 2

DECESSO DEL DIPENDENTE

In caso di decesso del dipendente, la Commissione provvede, anche senza attendere la riunione annuale di cui all'art. 10 c. 4, ad erogare un sussidio a favore del coniuge non separato o del convivente a norma di legge (nel seguito convivente) o dei figli conviventi o, in loro assenza, degli altri familiari conviventi.

ART 3

SPESE SOSTENUTE PER DECESSO DI FAMILIARI

1. Nel caso di decesso del coniuge non separato, del convivente o di altro parente fino al secondo grado, l'istanza di sussidio riguarda le spese sostenute dal dipendente in relazione al decesso, quali quelle funerarie o quelle legali.
2. Il decesso deve essere comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione del richiedente.
3. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 200,00.
4. La richiesta di sussidio dovrà essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le spese sopportate dal richiedente in relazione al decesso.



ART. 4

MALATTIA

1. Possono essere presentate domande di sussidio relative alle spese per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute dal dipendente per sé, per il coniuge non separato, per il convivente o per altro parente fino al secondo grado e non rimborsate totalmente dall'assistenza pubblica, da enti o da assicurazioni nonché le spese connesse alla malattia, così come descritte nell'allegato 1.
2. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 200,00.
3. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale o fattura relativa alle spese sostenute.

ART. 5

SPESE SANITARIE

1. A partire da gennaio 2017 è stata attivata una Polizza assicurativa sanitaria per i dipendenti che mira a coprire spese per degenze e malattia di particolare gravità e cura, non coperte dal sistema sanitario nazionale, oltre che per alcune spese per visite specialistiche.
2. Possono essere presentate domande di sussidio per il dipendente, per il coniuge non separato, per il convivente o per altro parente fino al secondo grado per le fattispecie sotto elencate e non rimborsate totalmente dall'assistenza pubblica, da enti o da assicurazioni:
 - a) degenze per malattie di particolare gravità con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione sanitaria nazionale;
 - b) malattie croniche e invalidanti con necessità di assistenza e cura;
 - c) protesi e cure dentarie;
 - d) prestazioni mediche di tipo specialistico;
 - e) malattie e spese straordinarie per disabili;
 - f) spese per occhiali da vista e/o lenti a contatto;
 - g) plantari, se con prescrizione medica;



- h) bisogno di altra tipologia di rilevante gravità.
3. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 200,00.
4. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta.

ART. 6

FURTI, SCIPPI E RAPINE

1. Possono essere presentate domande di sussidio relative ai casi nei quali la perdita subita in conseguenza del fatto criminoso sia stata sopportata dal dipendente o dai familiari conviventi e non sia stata rimborsata da assicurazioni.
2. La perdita minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 300,00.
3. La richiesta di sussidio deve essere corredata da copia della denuncia presentata innanzi ai competenti organi di polizia e da una dichiarazione relativa all'assenza di copertura assicurativa.

ART. 7

**SERVIZI DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FREQUENZA DEI CENTRI
ESTIVI E INVERNALI**

1. Può essere presentata domanda di contributo per la fruizione da parte dei figli dei dipendenti o dei figli dei conviventi, come stabiliti dalla norma, dei seguenti servizi:
- iscrizione asilo nido;
 - iscrizione scuola d'infanzia;
 - mensa scolastica;
 - acquisto libri di testo;
 - trasporto scolastico;
 - iscrizione all'Università in posizione regolare;
 - iscrizione a centri ricreativi estivi o invernali;



- corsi di lingua.
- 2. L'erogazione del contributo è previsto per il figlio entro il ventiseiesimo anno di età.
- 3. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 200,00.
- 4. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta o fattura relativa alla spesa sostenuta.

ART. 8

SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI ANZIANI O NON AUTOSUFFICIENTI

1. Può essere presentata domanda di contributo per assistenza al coniuge non separato, al convivente o ad altro parente obbligati ai sensi dell'art. 433 del c.c. non autosufficienti con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:
 - acquisizione di servizi di assistenza domiciliare;
 - acquisto di strumentazione ed attrezzature;
 - cicli di terapie riabilitative.
2. Il contributo può essere richiesto purché le spese siano state sostenute direttamente dal dipendente.
3. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 200,00;
4. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta o fattura relativa alla spesa sostenuta.”

ART. 9

SPESE PER ABBONAMENTI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

1. Può essere presentata domanda di contributo per spese per abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico in favore dei dipendenti, dei figli dei dipendenti e dei soggetti conviventi, al fine di favorire la mobilità ecosostenibile contribuendo a ridurre il traffico e l'inquinamento.
2. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 100,00.

bf

W J B sm
6

126



Art. 10

RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE DEL SUSSIDIO

1. La richiesta di sussidio deve essere presentata, in carta semplice e in busta chiusa, dall'interessato all'U.O. Selezioni e Gestione Giuridica che provvede ad inoltrarla alla Commissione di cui all'art. 1.
2. Il sussidio non può essere concesso più di una volta per il medesimo fatto o evento.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta a comprovare la specifica situazione in relazione alla quale viene chiesto il sussidio, nonché la dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) che attesti il reddito familiare. Nel caso in cui non venga presentata la dichiarazione ISEE la richiesta di rimborso sarà collocata nella fascia massima (ISEE superiore a € 35.000,00).
4. Le istanze di sussidio vengono esaminate dalla Commissione.
5. Qualora la documentazione presentata sia ritenuta insufficiente, la Commissione può rinviare la decisione, assegnando all'interessato un termine per l'integrazione.

ART. 11

EROGAZIONE SUSSIDI

1. L'entità del sussidio da erogare è stabilita nella misura del 75% delle spese sostenute. In ogni caso per i richiedenti con indicatore ISEE inferiore a € 35.000,00 è previsto un rimborso massimo di € 500,00; nel caso l'indicatore ISEE sia superiore a € 35.000,00 il rimborso massimo è di € 300,00.
2. Nel caso in cui i fondi dell'apposito capitolo di bilancio non siano sufficienti, la Commissione provvede in base alle seguenti priorità: in primo luogo vengono soddisfatte le richieste di cui all'art. 2, successivamente vengono soddisfatte tutte le altre richieste riproporzionate sulla base della disponibilità del Fondo.
3. Nel caso in cui l'importo del Fondo non venisse integralmente utilizzato, i residui verranno ridistribuiti in proporzione all'importo assegnato a ciascun dipendente al fine di esaurire ogni anno l'importo complessivo del Fondo, superando i limiti di rimborso massimo fissati nell'art.11 c.1.



ART. 12

NORME TRANSITORIE

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per l'erogazione dei contributi relativi agli anni 2016 e 2017 con riferimento alle spese assunte rispettivamente negli anni 2015 e 2016.

ALLEGATO 1

VADEMECUM SPESE CHE DANNO DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO
(elenco esemplificativo e non esaustivo)

SPESE SANITARIE	
SI	NO
Ticket sanitari da CUP	
Visite mediche presso aziende ospedaliere SSN	
Visite mediche presso strutture convenzionate	
Visite specialistiche	
Analisi di laboratorio	
Amniocentesi	
Esami genetici	
Spese dentistiche: <i>sono ammesse a rimborso senza prescrizione medica, purché non si tratti di interventi ai soli fini estetici.</i>	
Occhiali completi di lenti oftalmiche	Occhiali da sole
Lacrime artificiali, colliri ecc....	Cono pulizia orecchio
Lenti a contatto	Scontrini farmacia non parlanti
Liquidi per lenti a contatto (indispensabili)	

26



Farmaci da banco http://www.farmacidabanco.it/ <i>per il rimborso dei farmaci deve essere presente il codice fiscale del beneficiario stampato dalla farmacia.</i> <i>Se nello scontrino è presente la dicitura "farmaco", "farmaco sop", "farmaco da banco" o simili, non è necessaria copia della prescrizione medica.</i>	Presidi medico-chirurgici ovvero tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività riconducibile alle seguenti definizioni, indicate nell'articolo 1 del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998: <ol style="list-style-type: none">1. disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;2. insetticidi per uso domestico e civile;3. insettopellenti;4. topici e ratticidi ad uso domestico e civile.
Prodotti omeopatici	Fitofarmaci
Farmaci etici	Prodotti cosmetici seppure acquistati in farmacia: <i>non è previsto il rimborso per l'acquisto di cosmetici, seppur venduti in farmacia. Fa fede quanto indicato nello scontrino parlante.</i>
Parafarmaci <i>Il rimborso per l'acquisto di parafarmaci è possibile solo dietro presentazione della prescrizione medica.</i>	Certificato per attività sportiva
Protesi (dentarie, ortopediche, mammarie, neuroprotesi, apparecchio acustico, apparecchio ortodontico, protesi transradiale ecc...)	Certificato per patente
Calze sanitarie	
Fasce elastiche curative	
Acquisto o noleggio stampelle	
Acquisto o noleggio carrozzina a rotelle	

9

RE



CURE MEDICHE E DI DEGENZA	
(anche a beneficio di familiari fiscalmente a carico: il rimborso sarà concesso in proporzione alla percentuale di carico fiscale del familiare sul dipendente che può quindi essere totale o parziale)	
SI	NO
Assistenza sanitaria presso case di cura	
Assistenza sanitaria domiciliare	
Terapie riabilitative per le quali sia presente prescrizione medica da cui emerga una chiara indicazione clinica	

120